

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL, ANCI LOMBARDIA E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER AVVIO SPERIMENTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E LA PREVENZIONE DEL LITTERING SU TRATTI DI STRADE PROVINCIALI E STRADE COMUNALI AD ESSE AFFERENTI INDIVIDUATE COME AREE PILOTA.**

**TRA**

Regione Lombardia (di seguito denominata anche Regione), con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154 - P.IVA 128747720159), rappresentata dal Presidente Attilio Fontana;

Le Province Lombarde rappresentate dall'Unione Province Lombarde (di seguito denominata anche UPL), con sede in Milano, via Vivaio 1 (C.F. - P.IVA 80095970150) rappresentata dal Presidente Luca Santambrogio, o suo delegato;

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Lombardia (di seguito denominata anche ANCI), con sede in Milano, in via Rovello 2 (C.F. - P. IVA 04875270961), rappresentata da Mauro Guerra in qualità di Presidente;

Città Metropolitana di Milano (si seguito denominata anche CMM), con sede in Milano, via Vivaio 1 (C.F. -P.IVA 08911820960), rappresentata dalla Vice Sindaca metropolitana Michela Palestra;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

**PREMESSO CHE**

- Le strade di proprietà provinciale e comunale poste all'esterno del centro urbano sono costantemente oggetto di abbandono di rifiuti (littering) che possono causare inquinamento del suolo e delle acque, danni alla vegetazione e alla fauna nonché degrado ambientale e paesaggistico;
- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee sono vietati dall'art. 192 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. che attribuisce al soggetto che ha effettuato l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti l'obbligo di ripristino;
- a seguito di individuazione del soggetto responsabile, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni finalizzate alla rimozione e al ripristino a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale potrà procedersi all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- Se i rifiuti vengono abbandonati lungo una strada pubblica o ad uso pubblico, i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani "ex lege", per effetto della classificazione data dall'art. 183, c. 1, lett. b-ter), D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo cui: "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" sono rifiuti urbani;
- l'art. 14 del Dlgs n.285/1992 individua negli enti proprietari delle strade, per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione, la competenza alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature,
- L'art. 196 comma 1 lettera l) D. Lgs. 152/06 s.m.i. attribuisce alla competenza della Regione "l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi";

Considerato che detta competenza deve essere coordinata, da un lato, con il principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni, e, dall'altro, con la ripartizione normativa delle competenze in materia di gestione dei rifiuti, la quale riserva agli enti di vasta area un ruolo di programmazione, controllo e impulso ed ai Comuni un ruolo di carattere operativo, Regione Lombardia promuove lo sviluppo di azioni dirette a contrastare il degrado derivante dall'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali e comunali poste all'esterno del centro urbano prevedendo un modello sperimentale di meccanismi di raccolta, rimozione e trattamento rifiuti abbandonati lungo il sedime stradale e le aree di sosta comprensivi dei relativi margini di strade provinciali e comunali poste all'esterno del centro urbano su aree pilota, accompagnandoli con investimenti diretti a disincentivare e contrastare il fenomeno del littering stradale e ad individuare i responsabili dell'abbandono di rifiuti;

#### **RICHIAMATO**

- Il Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) che, tra le altre, prevede azioni per ridurre il littering
- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che ha promosso la partecipazione al percorso di attuazione anche attraverso il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto anche da UPL, ANCI e Città metropolitana di Milano, quali contributi al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- la DGR n. XI/106/2018 con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e ANCI, finalizzato ad incrementare il rapporto di collaborazione tra i due enti in diversi settori, tra cui quello dello sviluppo e il miglioramento dei servizi locali basandosi sul principio di efficienza, efficacia razionalità, adeguatezza ed economicità" e che demanda l'attuazione degli obiettivi elencati alla definizione di specifici accordi, con cui vengono stabiliti modalità organizzative e relativi aspetti finanziari, stabilendo anche l'eventuale partecipazione di altre pubbliche amministrazioni
- L'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;

#### **RILEVATO CHE**

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare dall'art. 36 dello stesso che recita *"L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali..."*;
- ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto,

anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza e di consulenza a favore degli Enti associati;

- UPL rappresenta le Province lombarde e, nel rispetto della loro autonomia, ne promuove le istanze politiche e programmatiche nei confronti della Regione Lombardia. Città Metropolitana di Milano intrattiene rapporti collaborativi con le entrambe le Associazioni.
- ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017, ha chiarito che ANCI e UPL, a seguito del D.Lgs. 175/2016, si configurano quali amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, e possono pertanto stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

#### **ATTESO CHE**

- Sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che stabilisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;
- ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano hanno condiviso gli obiettivi e le finalità dell'oggetto del presente accordo e che l'iniziativa è coerente con le funzioni proprie dei comuni e delle Province;
- ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano si sono rese disponibili a collaborare con Regione per definire criteri e modalità di attuazione della sperimentazione che agevolino la collaborazione tra Comuni e Province per la redazione ed attuazione di progetti pilota e per verificare la rispondenza di questi ultimi ai criteri definiti.
- l'espletamento delle attività descritte nel presente atto richiedono competenze specifiche e conoscenza del funzionamento dei sistemi comunali e provinciali, che ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano sono in grado di assicurare;
- ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano hanno interesse a promuovere strumenti omogenei unificati nonché a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione degli associati in materia di cooperazione intercomunale e interprovinciale

#### **TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Regione Lombardia, ANCI, UPL e Città Metropolitana di Milano intendono collaborare per svolgere ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche per:

- sperimentare e individuare un modello pilota di collaborazione fra gli Enti quale modalità innovativa di gestione efficace volta alla riqualificazione ecologica e alla prevenzione del littering su tratti di strade provinciali e comunali poste all'esterno delle aree urbane, attraverso l'identificazione di ambiti di intervento su cui attuare le progettualità
- individuare una procedura volta ad accelerare le sinergie tra enti nell'ottica del principio di leale collaborazione

- attuare investimenti finalizzati all'acquisto di strumentazioni, necessarie per la realizzazione del modello sperimentale oggetto del presente accordo
- individuare forme innovative di diffusione dei risultati
- diffondere un'educazione civica che, partendo dalla coscienza della gravità degli effetti ambientali e paesaggistici, stimoli comportamenti che evitino l'abbandono indiscriminato di rifiuti negli spazi pubblici

A tal fine le parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo.

Gli effetti della collaborazione saranno inoltre oggetto di valutazione da parte di Regione Lombardia al fine di poter orientare nel futuro i suoi interventi nel settore.

In ogni caso, coerentemente con quanto sancito all'art. 7 della presente Intesa, le attività concordate si concluderanno entro il 31 dicembre 2023, salva eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

## **Articolo 2 – Assegnazione delle risorse regionali**

Regione Lombardia, rispetto alle esigenze e alle attività dell'Amministrazione, quantifica nell'importo massimo di euro 2.400.000,00 l'entità delle risorse a disposizione a copertura dei costi legati alle attività oggetto della collaborazione ed in particolare degli investimenti finalizzati all'acquisto di attrezzature tecnologiche e strumentazioni per la definizione del modello sperimentale di gestione che dovrà essere realizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano.

La ripartizione delle risorse alle province avverrà nell'ambito della cabina di regia di cui all'art 4 sulla base di valutazioni legate alla qualità progettuale, alla sussistenza di situazioni di grave criticità, al coinvolgimento della comunità locale.

Si specifica che le risorse messe a disposizione da parte di Regione Lombardia per la realizzazione della presente iniziativa non ricadono nell'applicazione della normativa in tema di aiuti di stato di cui all'art. 107, comma 1° del TFUE., dal momento che gli investimenti verranno realizzati su sedime pubblico da parte delle province e dei comuni, e che detti infrastrutture sono vincolate all'utilizzo di attività istituzionali e non possono essere utilizzate nemmeno indirettamente per attività economiche.

## **Art. 3 – Attività di Regione Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e CMM**

Regione Lombardia coordina le attività previste dal presente accordo e si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze ai fini della programmazione delle attività in conformità ai propri scopi istituzionali.

Regione Lombardia convoca e presiede la cabina di regia di cui all'art 4, approva la ripartizione delle risorse fra le province e contribuisce alla definizione degli ambiti di intervento su cui le province ed i Comuni daranno attuazione alle progettualità.

Regione Lombardia **favorisce la diffusione delle buone pratiche e delle azioni realizzate nell'ambito del presente accordo e contribuisce all'organizzazione** di eventuali campagne di sensibilizzazione della popolazione sul tema dell'abbandono di rifiuti lungo i margini stradali ed **individua** iniziative di comunicazione efficaci per il contenimento del fenomeno sul territorio lombardo.

ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano nell'ambito della cabina di regia di cui all'art 4, collaborano con Regione Lombardia nella definizione della ripartizione delle risorse fra le province, forniscono elementi a supporto per l'individuazione degli ambiti di intervento.

ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano svolgono le funzioni di raccordo necessarie per facilitare la partecipazione degli Enti Locali e per divulgare gli esiti.

ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano collaborano con Regione Lombardia alla definizione, a partire dalle esperienze dei progetti pilota realizzati negli ambiti di intervento di cui al presente accordo, di un modello sperimentale per l'estensione dell'attività di riqualificazione ecologica dei margini stradali al territorio regionale.

ANCI Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano collaborano con Regione Lombardia in eventuali attività di divulgazione ad altri enti locali sugli interventi effettuati, sui risultati ottenuti e sulle buone prassi conseguite sulla base delle risultanze emerse dalla cabina di regia, nonché sul modello di intervento definito da Regione Lombardia, anche secondo le risultanze del monitoraggio.

#### **Articolo 4 – Cabina di regia**

Al fine di agevolare il coordinamento fra le parti è costituita una Cabina di Regia composta da Regione Lombardia, UPL e CMM e da ANCI Lombardia

Regione Lombardia presiede e convoca la cabina di regia e valida gli ambiti di intervento su cui sviluppare le progettualità, attraverso apposito atto amministrativo del dirigente competente

Alla cabina di regia spettano compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività previste dal presente accordo.

La cabina di regia coordina e gestisce le attività, garantisce il confronto costante fra gli Enti coinvolti, definisce gli ambiti di intervento nei quali le province sviluppano le progettualità, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e in collaborazione con i Comuni, analizza la rendicontazione delle attività svolte dalle Province/CMM e contribuisce alla formulazione del modello pilota.

La cabina di regia - su proposta delle Province - valida gli ambiti di intervento sulla base della sussistenza e del perdurare di situazioni di effettiva grave criticità, del contesto territoriale, della potenziale disponibilità e capacità dei Comuni a farsi carico del servizio di raccolta, coinvolgendo la Comunità locale, garantendo il giusto equilibrio territoriale attraverso l'individuazione – in linea di principio – di un ambito di intervento per provincia.

#### **Articolo 5 – Procedure di attuazione**

Successivamente alla validazione, le Province e CMM si impegnano a svolgere le procedure di gara per il complesso delle opere e delle forniture da effettuare, comprendendo quelle che interessano le strade comunali e provinciali, e a convocare tavoli di concertazione con i Comuni interessati per stabilire la ripartizione di lavori, forniture e servizi in modo che l'intera realizzazione del piano possa completarsi entro il 30 aprile 2023.

I Comuni adempiono alle eventuali procedure amministrative necessarie alla rimozione dei rifiuti dal sedime stradale e dalle aree di sosta nonché da rispettivi margini, tenendo conto della possibilità di rimuovere anche eventuali specie esotiche invasive che molto spesso si propagano negli spazi prossimi alle infrastrutture (così come previsto dalla l.r.10/2008, art. 5), e collaborano con la Provincia nella fase di rimozione, raccolta, trattamento dei rifiuti stradali anche per il tramite del gestore del servizio comunale di raccolta di rifiuti urbani.

I beni aggiudicati come soggetto aggregatore da Province e CM entrano nella proprietà degli Enti a cui saranno assegnati.

#### **Articolo 6 – Rendicontazione e relazione sugli effetti degli interventi**

Le Province e CM rendicontano a Regione l'uso delle risorse a completamento anche degli interventi dei Comuni entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Entro la stessa data le Province, in collaborazione con i Comuni coinvolti, raccolgono i dati di costo, trasmettono a Regione una relazione sui risultati conseguiti, effettuando un confronto tra la situazione antecedente l'intervento e quella successiva ed evidenziando gli effetti positivi del progetto pilota ed eventuali persistenti criticità successive l'intervento.

#### **Articolo 7 – Durata dell'Intesa**

L'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

#### **Articolo 8 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti all'accordo, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

#### **Articolo 9 – Foro competente**

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano

#### **Art.10 – Spese contrattuali**

Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 266 del 23/12/2005 e è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.

Milano, data della sottoscrizione digitale

Per Regione Lombardia

Il Presidente

Attilio Fontana

UPL – per le Province Lombarde

Il Presidente

Luca Santambrogio

per ANCI Lombardia

Il Presidente

Mauro Guerra

Per la Città Metropolitana di Milano

Vice Sindaca metropolitana

Michela Palestra